Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 277 CSAT 16 del 03 febbraio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 03 febbraio 2022
Presenzia alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimento 48/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. S.C. MAZARESE (TP) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Priola Giusto Riccardo.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Enna Calcio – S.C. Mazarese del 19.01.2022.
C.U. n. 251 del 20.01.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l' A.S.D. S.C. Mazarese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi, che quanto profferito dal Priola non era rivolto agli ufficiali di gara ma bensì ad un proprio compagno di squadra e per la qualcosa chiede che la sanzione così come irrogata sia, in via principale, revocata o, in subordine, che sia riformata in termini più equi.
Fissata l'udienza di comparizione odierna, nessuno è comparso, sebbene ritualmente convocato, per la reclamante.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti di gara che, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° t. il DDG ha espulso, su segnalazione di uno degli assistenti, il sig. Priola Giusto Riccardo il quale pochi istanti prima, a seguito di una decisione assunta dal predetto assistente, gli urlava contro una frase dall'evidente tenore offensivo (Vedi rapporto AA1).
In ragione di quanto sopra la tesi sostenuta dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, ma non di meno si ritiene che la sanzione così come irrogata dal GST possa essere rideterminata nel minimo edittale previsto dall'art. 36 comma 1 lett. a) in ragione del fatto che quanto commesso è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Priola Giuseppe Riccardo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 febbraio 2022

IL SEGRETARIO — Wanda Costantino
IL PRESIDENTE — Dott. Sandro MORGANA